

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Genova, 20 Giugno 2025

Spett.le
Asl 3- Genovese
Ufficio Protocollo

pec: protocollo@pec.asl3.liguria.it

Oggetto: istanza di riesame in parte qua dell'avviso pubblico per il conferimento a dirigente medico della disciplina neuropsichiatria infantile o neurologia e neurofisiologia clinica (neurofisiopatologia) o medicina fisica e riabilitazione di incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa denominata "Assistenza disabili".

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria (C.F. e P.IVA 95032730103), in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Claretta Femia, con sede in 16121 Genova, Piazza della Vittoria n. 11 b, (fax 010-541228, pec: ordinepsicologiliguria@pec.aruba.it),

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria ha appreso che l'Asl 3 genovese ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del in data 8 aprile 2025 l'avviso di selezione per il conferimento a dirigente medico della disciplina neuropsichiatria infantile o neurologia e neurofisiologia clinica (neurofisiopatologia) o medicina fisica e riabilitazione dell'incarico di Responsabile della Struttura complessa denominata "Assistenza disabili";

-in particolare, dal suddetto Bando risulta che per accedere alla selezione è necessario il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e l'iscrizione al relativo Albo professionale, precludendo con ciò l'accesso ai dirigenti psicologi;

tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine contesta la legittimità di tale restrizione per i motivi che seguono.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

I) In via preliminare: interesse dell'esponente Consiglio dell'Ordine.

Tra i compiti istituzionali del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi vi sono (art. 12 l. 56/89) anche quelli di curare l'osservanza delle leggi e disposizioni concernenti la professione (lett. d) e vigilare per la tutela del titolo professionale.

Pertanto, gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponentiale delle rispettive categorie, devono ritenersi abilitati a far valere, oltre ai propri interessi di enti giuridici in quanto tali, anche gli interessi del gruppo professionale nel suo complesso e, quindi, nel caso specifico, essi sono anche titolari dell'interesse generale a che le selezioni indette nel proprio territorio di competenza si svolgano secondo parametri fissati nel rispetto della legge.

II) Nel merito.

Nel merito, la restrizione ai soli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine dei medici è immotivata, *contra legem* e contraria allo stesso avviso di selezione che espressamente chiarisce che afferiscono alla struttura complessa percorsi comprendenti “*la valutazione diagnostica multidisciplinare*”, ivi compresi “*gli interventi psicoeducativi di supporto alle autonomie della vita quotidiana, il colloquio psicologico e la psicoterapia individuale e familiare*” nell’ambito dei quali intervengono anche psicologi.

Ora, è ben noto che ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel disciplinare gli incarichi di struttura complessa si fa riferimento a “*dirigenti medici e sanitari*” e l’art. 01, l. 56/1989, in combinato disposto con la norma riportata poc’anzi del D.Lgs. 502/1992, elimina in radice qualsiasi dubbio relativo alla possibilità per gli Psicologi di assumere ruoli dirigenziali nelle strutture complesse, in quanto ricomprende la professione di psicologo tra le professioni sanitarie.

Di recente, si è espresso sul punto anche il Ministero della Salute ove ha chiarito che “*qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che vedono congiuntamente impegnati medici e psicologi, è necessario riconoscere anche a questi ultimi pari opportunità di accesso alle posizioni apicali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa concorsuale*” (così

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, DGPROF/1/P/I.8.d.n.l.).

Al riguardo, è intervenuta anche la giurisprudenza, la quale ha chiarito che nell'ambito dei Dipartimenti di salute mentale appare *“irragionevole riservare ai soli medici l'accesso alla dirigenza delle strutture semplici e complesse ed escludere da essa gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall'esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche (ma solo, si ripete, l'organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS)”* (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4 febbraio 2016, n. 448; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2735 il quale ha chiarito che *“E' illegittima l'esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di struttura operativa complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica riservando le stesse solo a personale medico”*; cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 25 novembre 2011, n. 321; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 ottobre 2005, n. 5885).

Infine, costituisce un principio consolidato quello per cui –ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante – va assicurata nelle selezioni la massima partecipazione, in modo da poter procedere al reclutamento del personale più idoneo all'espletamento del servizio da assegnare e in funzione dello specifico interesse della p.a. all'individuazione dei più meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, in quanto *“Il principio del "favor participationis" impone che le cause di impedimento all'accesso alle procedure selettive vengano limitate a quelle espressamente stabilite dalla legge, escludendo la possibilità di introdurre - nel silenzio della norma primaria - nuove e più rigide preclusioni”* (Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2009, n. 3037; nello stesso senso cfr. Cons. St. sez. VI, 2 febbraio 2009, n. 538, secondo cui *“Alla luce del favor participationis, l'amministrazione, in seno ai procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative le quali non trovino riscontro in specifiche cause di*

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

esclusione espressamente previste dalla legge o, comunque, non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, nonché ai principi costituzionali”).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso in specie non vi è alcun impedimento previsto dalla legge all'accesso anche agli psicologi, sicchè la restrizione ai soli medici deve ritenersi illegittima e manifestamente contraria ai suddetti principi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria rivolge formale

ISTANZA

affinché, in sede di autotutela, venga emendato il bando medesimo dai profili di illegittimità sopra evidenziati, ossia nella parte in cui limita l'accesso alla selezione indetta con l'avviso di selezione predetto a chi sia iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici.

Con osservanza.

Per l'Ordine degli Psicologi

la Presidente
Dott.ssa Claretta Femia

A blue circular stamp of the Ordine degli Psicologi della Liguria is overlaid with a handwritten signature in black ink that reads "Claretta Femia". The stamp contains the text "ORDINE DEGLI PSICLOGI DELLA LIGURIA" around the perimeter.

(2) Atti.Istanze.Diffide ed esposti.istanza asl 3solo med.